

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

### INTERROGAZIONI

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 2003

---

**Presidenza del vice presidente PICCIONI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6, 10
BONGIORNO (AN) . . . . .	6
DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali . . . . .	3, 6, 9
PIATTI (DS-U) . . . . .	9, 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-00653 e 3-00895, presentate dal senatore Bongiorno.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Risponderò congiuntamente alle due interrogazioni.

Il settore oleario, sia per il rilievo che assume dal punto di vista economico e sociale, sia per l'importanza che riveste ai fini dell'immagine del comparto agroalimentare italiano, è costantemente oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione. In particolare, l'Ispettorato centrale repressione frodi ordinariamente predispone atti di indirizzo e coordinamento dell'attività operativa degli uffici periferici, al fine di vigilare sulla produzione e commercializzazione degli oli.

Parallelamente a tale attività ordinaria, vengono effettuate operazioni mirate presso i grandi impianti di produzione, deposito e lavorazione degli oli, nonché sui flussi di prodotto in arrivo sia per mare che per terra provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Tali operazioni vengono, talvolta, espletate in collaborazione con altri organi di controllo, quali il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le capitanerie di porto.

In particolare, le verifiche sono indirizzate sia verso i porti principalmente interessati al transito di prodotti oleari, che presso i luoghi dove tali oli vengono detenuti, confezionati e lavorati (raffinerie, impianti di confezionamento, depositi, frantoi) ed agli esercizi commerciali di più rilevanti dimensioni economiche dove gli stessi vengono immessi al consumo.

Nel caso specifico della vicenda dei cosiddetti collarini, si fa presente che l'Amministrazione si è immediatamente attivata. Infatti, con tempestività, a seguito della segnalazione relativa all'immissione sul mercato, da parte di imprese appartenenti al Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità, di confezioni di olio extravergine di oliva recanti un collarino riprodotte il logo della Repubblica italiana e l'indicazione di uffici ministeriali, unitamente al marchio «Q» e alla dicitura «Consorzio extravergine qualità» (idonei ad attribuire l'avallo delle osservazioni riportate concernenti la qualità, il controllo e la garanzia del prodotto commercializzato), si è provveduto, in data 30 gennaio 2003, a diffidare il predetto Consorzio a farvi ricorso, con l'onere di dimostrare di aver avvisato del divieto le imprese associate.

Il Consorzio, con nota datata 6 febbraio 2003, ha assicurato che il riferimento al simbolo della Repubblica italiana ed al nome del Ministero competente per la materia aveva avuto il solo scopo di rivendicare il patrocinio concesso da questo Ministero al progetto di valorizzazione degli oli extravergini di oliva mediante il rilascio di un marchio della loro qualità, oggettivamente verificata sussistente da un organismo di certificazione; inoltre, il Consorzio ha dato dimostrazione di aver notificato a tutte le imprese associate il divieto contenuto nella nota ministeriale del 30 gennaio 2003.

Nel contempo, l'Ispettorato centrale repressione frodi, interessato della questione a seguito di un esposto pervenuto, tra l'altro, agli uffici di Torino e Asti, è prontamente intervenuto, effettuando in vari punti vendita e centri di distribuzione commerciale il sequestro di circa 13.000 litri di olio extravergine di oliva erroneamente etichettato.

L'ufficio di Milano, in particolare, ha effettuato un sopralluogo presso la ditta confezionatrice, ubicata nel territorio di competenza, non rinvenendo tali etichette, in quanto, come riferito dai responsabili della medesima ditta, l'etichettatura in argomento era stata sospesa già dal 29 gennaio corrente anno.

Inoltre, su esplicito mandato del procuratore della Repubblica di Torino, sono stati effettuati ulteriori accertamenti a carico della ditta confezionatrice, che nel frattempo aveva ritirato il prodotto in giacenza presso le proprie piattaforme di distribuzione, rimuovendo i collarini non conformi ed aveva diramato ai propri *merchandiser* istruzioni operative per il pronto ritiro delle etichette. Nel corso di detti accertamenti sono state sequestrate circa 2 milioni di etichette non conformi.

Le indagini, realizzate anche attraverso il prelievo di campioni, le cui analisi sono in corso, hanno comportato la segnalazione della ditta interessata alle procure competenti, ipotizzando i reati di cui agli articoli 467 (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto) e 515 (frode nell'esercizio del commercio) del codice penale, nonché la violazione dell'articolo 13 (pubblicità ingannevole) della legge n. 283 del 1962 e dell'articolo 2 (pubblicità) del decreto legislativo n. 109 del 1992.

In merito, poi, ai quesiti specifici posti nella seconda interrogazione, si precisa che il Ministero ha condiviso l'impostazione progettuale del Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità e per questo motivo ha assicurato il patrocinio, intendendo con tale determinazione sostenere l'obiettivo della certificazione di qualità, in genere, dei prodotti agroalimentari; iniziative, è opportuno ribadire, alle quali non è mai mancato il sostegno dell'Amministrazione.

Le condizioni di adesione al Consorzio suddetto non sono diverse da quelle applicate per tale categoria associativa, essendo il Consorzio volontario ed assoggettato alla normativa codicistica. La certificazione di qualità non può essere legata all'appartenenza territoriale, in quanto contrasterebbe con le norme del Trattato istitutivo delle Comunità europee e con la costante interpretazione di esse fornita dalla Corte di giustizia europea.

L'attribuzione all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali, in modo esclusivo od essenziale, delle qualità e delle caratteristiche di un prodotto agroalimentare, è resa possibile solo dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92. Non è possibile, al di fuori della regolamentazione citata, far discendere valutazioni qualitative dal ricorso a nomi geografici. Pertanto, mentre l'attribuzione di una particolare qualità può derivare da un accordo convenzionale, pur sempre volontario, che intercorre tra il richiedente una determinata attestazione e un organismo che accerti la sussistenza dei requisiti predeterminati, la certificazione di conformità al disciplinare di produzione di una DOP, rilasciata da uno specifico organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità designata, è di per sé attestazione qualitativa, anche quale conseguenza del conseguito riconoscimento comunitario.

Infine, nella prima delle due interrogazioni si chiedeva qual è lo stato delle istruttorie relative alle domande di riconoscimento quali denominazioni di origine protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, degli oli extravergine di oliva siciliani e meridionali.

Per quanto riguarda la Regione siciliana, le procedure interessano cinque oli: «Valle del Belice», «Val Demone», «Etna», «Colline nissene» e «Colline ennesi». Le domande di registrazione riguardanti i primi due prodotti sono state già notificate alla Commissione europea, i cui Servizi dispongono di sei mesi per verificare la rispondenza della disciplina proposta e della documentazione probatoria trasmessa a sostegno dell'istanza. Decorso tale termine, la domanda di registrazione viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, in relazione alla quale è previsto un ulteriore semestre per presentare eventuali opposizioni da parte degli Stati membri, prima che la Commissione deliberi la registrazione.

La richiesta di registrazione «Monte Etna» è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C281 del 19 novembre 2002 e, pertanto, da quella data decorrono sei mesi per le eventuali dichiarazioni di opposizione da parte degli Stati membri prima che avvenga la registrazione della denominazione.

Sono invece nella fase istruttoria nazionale, propedeutica a quella comunitaria, le istanze di riconoscimento delle DOP «Colline nissene» e «Colline ennesi»; ai proponenti sono stati richiesti dall'Amministrazione ulteriori elementi volti a giustificare e sostenere le richieste di registrazione, come da regolamento comunitario.

Per quanto riguarda le istanze relative ad altri oli extravergine di oliva prodotti nel restante territorio meridionale, esse concernono 14 domande di registrazione, delle quali le denominazioni «Molise» e «Alto Crotonese» sono state pubblicate nella GUCE C262 del 29 ottobre 2002; le denominazioni «Sardegna» e «Terre Tarentine» sono state notificate alla Commissione europea; le restanti («Colline Beneventane», «Colline del Vulture», «Colline Lucane», «Conca degli Ulivi», «Dello Stretto», «Irpinia», «Marchesato di Crotona», «Sannio», «Sannio Caudino Telesino» e «Zephiron») sono nella fase dell'istruttoria nazionale.

Le eventuali situazioni di rallentamento procedurale alle quali fa riferimento l'atto parlamentare sono dovute all'esigenza di comporre in un quadro armonico, rispettoso degli interessi generali e di quelli postulati dalle organizzazioni dei produttori, le diverse valutazioni ed interpretazioni, sul piano della disciplina tecnica, da esse sostenute.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, intendo senz'altro attestare il mio apprezzamento per la puntualità e la completezza della risposta del Sottosegretario. Tuttavia, credo che il problema sussista nella sua generalità; il fatto che si preveda la possibilità di certificare come olio di qualità olii che sono il frutto di miscelazione di olii italiani e non italiani, sia pure di alta qualità, alla fine danneggia la produzione olearia italiana ed in specie quella meridionale, perché evidentemente si possono anche raggiungere i parametri assai rigorosi - l'ho detto anche nel testo dell'interrogazione - indicati nel disciplinare del Consorzio dell'olio extra vergine di qualità, però dobbiamo pensare a quanto costa la produzione di olio in Paesi non italiani, a qual è il costo di produzione di olio in Italia e a quello che questa situazione può comportare in termini negativi sui produttori di olio italiani e meridionali. Sicché il problema resta sempre quello, cioè la nuova opportuna regolamentazione della tracciabilità e della commerciabilità degli olii. Insisto ancora sull'esigenza di prevedere una nuova legge sulla tracciabilità degli olii. Il fatto che, per disposizione comunitaria, l'indicazione del luogo di provenienza, del luogo di lavorazione, della composizione specifica sia soltanto facoltativa non garantisce opportunamente l'economia agricola italiana e meridionale.

Detto questo, mi premeva rivolgere al Governo questa sollecitazione perché in qualche modo si possa adottare l'iniziativa legislativa più opportuna.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-00916, presentata dal senatore Piatti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. In premessa, in relazione all'interrogazione del senatore Piatti, occorre sottolineare che l'azione del Governo nel campo della produzione e della commercializzazione del latte alimentare è finalizzata ad assicurare da un lato la più ampia tutela del consumatore e dall'altro a garantire la trasparenza dei processi di produzione ed a salvaguardare la produzione nazionale. Non può non evidenziarsi, altresì, che i provvedimenti che riguardano il latte alimentare nei suoi vari tipi sono stati oggetto di ampia consultazione delle parti interessate, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori.

Il trattamento della microfiltrazione, come si ricorda, è stato autorizzato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in data 17 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 169 del 1989.

Tale determinazione è stata assunta sulla base della relazione della Commissione interministeriale, nominata con decreto del 13 marzo 2002.

La Commissione – anche con riguardo agli elementi forniti dall'IN-RAN e dall'Istituto zooprofilattico di Brescia, incaricati della fase sperimentale – ha rilevato che le caratteristiche del latte pastorizzato microfiltrato, nonché le qualità organolettiche e le caratteristiche compositive e chimico analitiche sono rispondenti ai requisiti della legge n.169 del 1989.

Con provvedimento del Ministro della attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 27 giugno 2002, sono stati determinati il sistema di tracciabilità, nonché le indicazioni da riportare in etichetta.

In particolare sulla tracciabilità si prevede l'attuazione del sistema con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il sistema consente la tracciabilità del prodotto dalla fase della mungitura a quella del confezionamento ed è finalizzato ad assicurare informazione e tutela al consumatore.

Mentre per quanto riguarda l'etichettatura si prevede che sulla confezione sia riportata per i vari tipi di latte fresco una idonea dicitura con il trattamento utilizzato; nel caso di nuovo trattamento autorizzato in base alla legge n. 169, l'indicazione del trattamento deve essere evidente e deve precedere la dicitura di fresco.

Sull'etichetta vanno, altresì, riportate altre indicazioni importanti (luogo della mungitura, caratteristiche nutrizionali del latte, confezionamento entro 48 ore dalla mungitura).

Sulla durabilità del latte, si fa presente che nel decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2001/13 è stata inserita un'apposita norma che prevede la determinazione della durabilità dei prodotti deperibili e quindi anche del latte alimentare sottoposto ai trattamenti consentiti dalla legge n. 169 del 1989.

La fissazione della durata per ciascun tipo di latte sarà effettuata con decreto ministeriale (Attività produttive, Politiche agricole e forestali, Salute) anche sulla base di valutazioni di carattere tecnico-scientifico.

Il decreto legislativo è attualmente all'esame delle Camere.

La sentenza del TAR del Lazio del 21 febbraio 2003 ha riconosciuto la validità dei decreti ministeriali, confermando la fondatezza della posizione assunta dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla vicenda.

I due decreti, inoltre, sono stati notificati alla Commissione europea e l'iter approvativo è prossimo alla conclusione.

La materia, come già accennato, troverà definitiva sistemazione nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/13.

In merito alla riforma della legge n. 468, si precisa che il Governo si è fatto carico delle problematiche insite nella gestione ordinaria del regime quote latte ed a tale scopo ha approvato un provvedimento per il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte.

Tale testo è stato impostato in base ai seguenti principi: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore; determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato; restituire stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare, disincentivando, nel contempo la produzione oltre limite della quota; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Nell'imminenza della prossima campagna di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, il cui inizio è fissato al 1° aprile 2003, il riordino del complesso di norme in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte è da considerare assolutamente prioritario ed urgente.

A conferma di ciò, si consideri che: già tre anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei ripetuti interventi «con provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di una disciplina chiara ed uniforme, rendendo complessa la ricostruzione delle norme applicabili». La Corte dei conti, in una relazione del mese di marzo 2002, dedicata specificamente al settore latte, ha formalmente esplicitato una raccomandazione ad adottare provvedimenti idonei a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla produzione reale.

Al fine di superare le emergenze rappresentate dalla necessità di riordinare il quadro normativo e di riequilibrare le quote alla produzione, si è operato sulla base dei seguenti capisaldi: chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità degli operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente); chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale; istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'Amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti alla UE; messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori; mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra Regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.

Infine, si ribadisce che il Governo si è fatto carico delle problematiche insite nella gestione ordinaria del regime quote latte ed a tale scopo ha predisposto un provvedimento di ampio respiro, contenente al suo interno anche uno specifico articolato riferito al prelievo supplementare latte per i periodi dal 1995/96 al 2000/2001.

Lo schema di provvedimento è all'esame dell'Unione europea e, trattandosi di materia di carattere parafiscale, verrà esaminata nell'ambito del Consiglio dei ministri finanziari - ECOFIN.

PIATTI (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per le informazioni che ha fornito, però mi dichiaro insoddisfatto per la risposta nel suo complesso.

Innanzitutto, sulla questione della microfiltrazione non si fa neanche cenno alla circolare del ministro Marzano, annullata dal TAR del Lazio; vi è stata poi una seconda sentenza del TAR, con cui è stata confermata la validità dei decreti del ministro Alemanno, che si inquadrano nella legge n. 169 del 1989, la quale necessita di una modifica. Questo è il nostro appunto a livello politico: nessuno vuole demonizzare il latte microfiltrato, però occorre modificare quella legge, considerando anche che c'è una controversia aperta – esattamente come per l'olio, la pasta e altri prodotti – riguardo alla dizione di «fresco». È necessario far capire esattamente al consumatore cosa compra.

Il Ministero delle politiche agricole, tra l'altro, è intervenuto tardivamente, dopo molte polemiche, ricorsi e scontri fra aziende; in questo modo è stato arrecato un danno alla filiera agroalimentare, e tutto ciò contraddice quanto affermate sulle politiche di sistema, che dovrebbero aumentare la nostra capacità competitiva. Per mesi, ripeto, abbiamo assistito a liti nel settore, che potevano essere evitate se, di fronte a questa nuova tecnologia, ci si fosse mossi nel rispetto della citata legge n. 169. Eppure di tutto ciò non si parla minimamente nella risposta.

Mi risulta inoltre che vi sarebbero difficoltà a livello europeo – si parla di un ricorso della Germania – rispetto all'impostazione del Ministero delle politiche agricole; sulla questione della tracciabilità e della dichiarazione di origine del latte, quindi, la situazione non è affatto tranquilla.

Invito pertanto il Sottosegretario ad effettuare una ricognizione sulla vicenda del latte polacco lavorato in Germania, che suscita aspettative e interessi, anche se l'azienda che produce questo latte ha dichiarato di utilizzare latte italiano, in coerenza con le disposizioni da lei richiamate. Questo suscita però le reazioni della Germania. Siamo quindi tutt'altro che vicini alla fine di questa vicenda.

Nella mia interrogazione, inoltre, ho posto un secondo quesito. In questa Commissione, il ministro Alemanno ha dichiarato che tutta la materia delle quote latte sarebbe stata disciplinata con appositi disegni di legge. Dalla stampa, invece, apprendiamo che, per ragioni di urgenza, si vorrebbe varare un decreto, che dovrà essere esaminato dall'ECOFIN, come lei ha ricordato. Nella risposta, peraltro, si continua a parlare genericamente di «provvedimenti», senza ulteriori specificazioni, quindi ne sappiamo quanto prima.

Allora, signor Sottosegretario, intendete procedere con decreto o confermate l'impostazione delineata in questa sede dal Ministro?

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Ho detto «con urgenza».

PIATTI (*DS-U*). Intuisco cosa vuol dire, ma così non si risolve la questione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

ALLEGATO

## INTERROGAZIONI

BONGIORNO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –  
Premesso che:

il noto esperto del settore agro-alimentare Luigi Veronelli ha recentemente denunciato che in Italia circolano enormi quantitativi di sedicente olio extravergine di oliva, in realtà miscelato in gran parte con olio di nocciola turco, molto simile a quello di oliva per qualità organolettica e quindi difficilmente rilevabile dalle analisi chimiche;

tale olio, acquistato in Turchia, ad appena 12 centesimi di euro al litro, viaggerebbe in navi cisterna verso la Grecia, cambierebbe documentazione di accompagnamento, proseguirebbe verso scali italiani e verrebbe quindi acquisito da importatori italiani con la nuova identità di olio extravergine di oliva;

ci sarebbe, sempre secondo il noto esperto, un incredibile quantitativo di olio venduto nella zona del Garda spropositato rispetto alla realistica produzione di quell'area, assolutamente modesta;

considerato che tale illecito commercio, in violazione di qualsiasi norma nazionale e comunitaria, viola pesantemente l'interesse economico nazionale e la politica agricola del Governo italiano improntata alla tutela e alla valorizzazione della qualità dei prodotti agro-alimentari nazionali;

rilevato che con tali sistemi resta fortemente danneggiata ancora di più la fragile economia meridionale e siciliana in specie, la quale pur potendo contare su una produzione agro-alimentare di grande pregio tuttavia soffre del limite di un tessuto economico eccessivamente fragile,

si chiede di conoscere:

quali interventi si intenda attivare a garanzia dei produttori italiani e dei consumatori, onde rendere più rigoroso il controllo sulla commercializzazione degli oli affinché sia più facile e sicuro individuarne la provenienza e la composizione;

quali interventi si intenda attivare onde sbloccare le procedure per il riconoscimento delle D.O.P. ferme presso il Ministero delle politiche agricole, relative soprattutto a diversi oli siciliani e meridionali.

(3-00653)

BONGIORNO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –  
Premesso:

che in questi giorni la stampa nazionale ha diffuso la notizia secondo la quale la Repressione Frodi ha sottoposto a sequestro 13.000 bottiglie di olio extravergine di oliva e di 2 milioni di etichette in danno della nota ditta Unilever, la quale all'inizio del mese avrebbe messo in vendita

le prime partite di olio extravergine Bertolli munito del bollino qualità recante la lettera «Q» verde su fondo giallo sormontata dalla scritta «Ministero delle politiche agricole» con la ben nota stella della Repubblica Italiana;

che tale bollino può essere utilizzato dalle ditte aderenti al Consorzio Nazionale dell'Olio Extravergine di Qualità, patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, a garanzia della qualità del prodotto e a certificazione del rispetto dei rigorosi parametri indicati nel disciplinare predisposto dal medesimo Consorzio, al quale però si può aderire previo il versamento di rilevanti quote associative;

che tale iniziativa consortile può senz'altro rivelarsi utile per la tutela degli olii italiani dei quali così si certificherebbe la genuinità e la loro qualità di prodotti italiani anche in assenza del riconoscimento comunitario DOP;

ritenuto:

che diversi olii italiani, pluripremiati e di grandissimo pregio, attendono da anni la definizione della procedura per l'attribuzione del marchio DOP e non possono pertanto essere immessi nei mercati con il valore aggiunto della certificazione della qualità e della provenienza;

che detta tematica è già stata oggetto dell'interrogazione dello scrivente 3-00653 datata 8.10.02, ad oggi ancora senza risposta, che sollevava al contempo il problema della commercializzazione di olio extravergine di oliva, presentato come italiano ma in effetti frutto di miscelazione con olio proveniente da altre nazioni o addirittura con olio di nocciola turco,

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie giornalistiche di cui in premessa; quale sia il rapporto tra il Consorzio predetto ed il Ministero delle politiche agricole;

quali siano le condizioni per potere aderire al Consorzio dell'olio extravergine di qualità in parola;

se sia vero che tale Consorzio certifica come olii di qualità anche olii frutto della miscelazione di olii italiani e non;

se non si ritenga opportuno, in quest'ultimo caso, che la relativa etichetta o il bollino di qualità rechino la indicazione della provenienza degli olii utilizzati in miscela;

se non si ritenga di dare risposta all'interrogazione 3-00653 dell'8.10.02 in premessa citata.

(3-00895)

PIATTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 13 febbraio 2003 ha accolto con sentenza il ricorso presentato contro la circolare del Ministero delle attività Produttive che il 2 agosto 2001 autorizzava la produzione e la commercializzazione di latte «microfiltrato», definito «fresco» in contrasto con la legge 169/89;

il TAR del Lazio con una seconda sentenza il 21 febbraio 2003 ha confermato la validità dei decreti ministeriali del 17 e 27 giugno 2002 che tentano di regolare la tecnologia detta «microfiltrazione» per la produzione di latte;

ripetutamente sulla stampa nazionale fonti ministeriali affermano di voler trasformare il disegno di legge sulla riforma della legge n. 468 (quote latte) in decreto;

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro delle politiche agricole sulla vicenda del latte «microfiltrato» dopo le due sentenze del TAR del Lazio;

come il Ministro in indirizzo intenda procedere sulla riforma della legge n. 468 e sul «condono» annunciato per i produttori che hanno superato la quota di produzione assegnata.

(3-00916)





